



- 
- a) *omissis* la Compagnia di assicurazioni *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet online-beauty.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative, che non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e che non è censito nella lista dei domini *internet* utilizzati da tali intermediari detenuta dall'IVASS;
- c) dall'analisi dei contenuti del sito è emerso come lo stesso potesse essere riconducibile all'intermediario *omissis*, del quale riporta nell'*home page*, il numero di iscrizione nel RUI *omissis*;
- d) attraverso la consultazione del portale [www.inipec.gov.it](http://www.inipec.gov.it), è stato individuato l'indirizzo di posta elettronica certificata del suddetto intermediario *omissis* a cui, *omissis*, l'IVASS ha trasmesso una richiesta tesa al riconoscimento/disconoscimento della proprietà del sito internet e concesso, per la risposta, il termine di 5 (cinque) giorni;
- e) *omissis* l'intermediario ha comunicato di disconoscere la proprietà del sito online-beauty.it
- omissis*
- f) attraverso la consultazione del portale [whois.domaintools.com](http://whois.domaintools.com) è stata individuata in Tucows.com la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), e in *omissis*, la persona che ha registrato il sito (*Registrant*);

- g) *omissis* l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni in merito al sito *online-beauty.it*, al soggetto che lo ha registrato ovvero che ne è l'intestatario, indicando per il riscontro il termine di 3 (tre) giorni;
- h) *omissis* , il *Registrar* ha trasmesso una risposta automatica con cui, in particolare, è stato suggerito di consultare il portale *acidtools.com* attraverso cui è stato identificato il medesimo nominativo *omissis* quale *Registrant* del sito, e il suo indirizzo;
- i) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al *Registrant* *omissis* , soggetto non iscritto nel RUI, a mezzo di raccomandata, una richiesta di informazioni sul sito oggetto di indagine e sul suo utilizzo e indicato il termine di tre (3) giorni per fornire risposta;
- j) dopo verifica sul sito di Poste Italiane, è risultato che la suddetta raccomandata è stata regolarmente consegnata *omissis* e che l'IVASS non ha ricevuto alcuna risposta nel termine concesso;
- k) il sito internet *online-beauty.it* alla data odierna risulta ancora attivo;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa è riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet *online-beauty.it* non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

---

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

#### SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2, del Codice del Consumo la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito online-beauty.it.

Un estratto del presente Provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da  
RICCARDO CESARI